

APPENDICE N. 8

Codice disciplinare degli/le allievi/e

Il presente regolamento disciplinare è adottato – con le delibere del Consiglio d'istituto n. 77 del 9 febbraio 2015 (relativa al punto 7 dell'O.d.g. del 17 dicembre 2014) e n. 36 del 7 febbraio 2017 – ai sensi delle seguenti leggi:

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, N. 235 “Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1927 “Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare”
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- Legge n.71 del 2017, art.5, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo”;
- DM n. 18 del 18 Gennaio 2021 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”;
- Legge n. 70 del 2024, recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”;
- Nota M.I.M n. 121 del 20 Gennaio 2025 avente per oggetto “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo” – Adempimenti delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge n. 70 del 17 maggio 2024

PRINCIPI GENERALI

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea a promuovere la cultura dell'osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Il compito della scuola, quindi, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, ciascun istituto scolastico è chiamato a programmare, per la crescita umana e civile degli/le allievi/e, un percorso educativo che possa essere condiviso dagli/le allievi/e stessi/e, dai loro genitori, da tutto il personale scolastico, dalle istituzioni del territorio.

Lo scopo del presente regolamento, pertanto, è quello di fornire uno strumento operativo specifico, per le situazioni di trasgressione delle regole della civile convivenza, che non sia fine a se stesso, bensì inserito del quadro più ampio – definito dal *Patto educativo di corresponsabilità* adottato

dall'istituto scolastico – di un' alleanza educativa tra genitori, allievi/e ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli/le allievi/e.

In questo quadro generale, la funzione educativa della sanzione disciplinare può meglio esplicitarsi rafforzando la possibilità di recupero dell'allievo/a attraverso attività di “riparazione del danno” oppure di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

Pertanto il presente regolamento prevede “azioni educative” di tal genere, che possono integrare le sanzioni disciplinari oppure possono costituire esse stesse le sanzioni.

Un altro fondamentale aspetto educativo della sanzione disciplinare è che essa evidenzi il rispetto dei diritti della persona anche nei confronti dell'allievo/a sanzionato/a.

Per questo, il presente regolamento stabilisce: (1) la necessità, prima di irrogare una sanzione, di verificare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità personale dell'allievo/a; (2) la gradualità della sanzione in proporzione alla gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti; (3) il diritto dell'allievo/a di esprimere le sue eventuali giustificazioni .

Nella stessa prospettiva educativa, infine, il presente regolamento definisce, per quanto possibile, anche le sanzioni più rigide, previste per rispondere a fenomeni di violenza, di bullismo – o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, oppure che mettano in pericolo l'incolumità delle persone – e che, al contempo siano caratterizzati dalla circostanza di essere ripetuti da uno/a stesso/a allievo/a già sanzionato/a per fatti analoghi; fenomeni, quindi, che siano connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica.

Di fronte a tali situazioni, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza, al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo anche tramite la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi che, pur rappresentando un'esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani.

QUADRO 1

QUADRO 1			
COMPORTAMENTI DA SANZIONARE	GRADUALITA' DELLE SANZIONI		
(A) Mancanza di rispetto verso le persone	Comportamento non grave	Comportamento grave	Comportamento reiterato

(A.1) Condotta non conforme ai principi di buona educazione, di correttezza (compreso il rispetto delle norme scolastiche), di rispetto dei diritti personali, atti assimilabili a comportamenti di bullismo o cyberbullismo.	Da 1 a 3	4	4
(A.2) Comportamenti configurati come reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ingiurie, minacce, molestie sessuali, atti gravi di bullismo o cyberbullismo ecc.)		5	Da 6 a 7
(B) Danni fisici alle persone	Comportamento non grave	Comportamento grave	Comportamento reiterato
(B.1) Comportamenti non adeguati alla sicurezza, con effetti di disagio fisico sugli altri	Da 1 a 3	4	4
(B.2) Comportamenti lesivi dell'incolumità delle persone		5	Da 6 a 7
(C) Danni ai beni scolastici e/o ai beni altrui / Furto	Comportamento non grave	Comportamento grave	Comportamento reiterato
(C.1) Uso scorretto con danneggiamento dei beni scolastici e/o dei beni altrui	Da 1 a 3	4	4
(C.2) Danneggiamento grave dei beni scolastici e/o dei beni altrui		5	Da 6 a 7
(C3) Furto		Da 4 a 5	Da 6 a 7
(D) Mancanza d'impegno	Comportamento non sistematico	Comportamento sistematico	
(D.1) Ritardi/assenze senza giustificazione e/o inadempienze negli impegni di studio	Da 1 a 3	4	

QUADRO 2

N.B. In tutti gli atti visibili ai genitori devono essere omissi gli eventuali dati sensibili che riguardino altre persone coinvolte nel procedimento.

GRADUALITA' DELLA SANZIONE		IRROGAZIONE DELLA SANZIONE	
GRADO	<u>SANZIONE</u> (anche irrogata, o integrata, tramite azioni educative – vedi Quadro 3)	<u>ORGANO</u>	<u>PROCEDURA</u>
1	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo da parte del/la docente. • Annotazione sul registro elettronico nella sezione REGISTRO DEL DOCENTE (non visibile ai genitori). 	Docente	<ul style="list-style-type: none"> • Contestazione degli addebiti all'allievo/a e sua possibilità di giustificarsi con il/la docente • Specificazione, nell'annotazione sul registro, del richiamo e delle eventuali giustificazioni dell'allievo/a • Termine del procedimento: immediato
2	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo da parte del/la docente. • Annotazione sul registro elettronico nella sezione REGISTRO DEL DOCENTE (visibile ai genitori dell'alunno/a sanzionato/a). • Comunicazione scritta ai genitori sul diario dell'allievo/a. 	Docente	<ul style="list-style-type: none"> • Contestazione degli addebiti all'allievo/a e sua possibilità di giustificarsi con il/la docente • Specificazione – nell'annotazione sul registro e nella comunicazione ai genitori sul diario – del richiamo e delle eventuali giustificazioni dell'allievo/a • Termine del procedimento: immediato

3	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo da parte del/la docente. • Annotazione sul registro elettronico nella sezione REGISTRO DEL DOCENTE (visibile ai genitori dell'alunno/a sanzionato/a). • Comunicazione scritta ai genitori, tramite segreteria, vistata dal dirigente. 	<p style="text-align: center;">Docente Dirigente scolastico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contestazione degli addebiti da parte del/la docente e possibilità dell'allievo/a di giustificarsi con il/la docente e con il dirigente scolastico • Specificazione – sia nelle annotazioni sul registro, sia nella comunicazione ai genitori – del richiamo e delle eventuali giustificazioni dell'allievo/a • Inserimento nel fascicolo personale dell'allievo/a, in busta chiusa con indicazione all'esterno “Riservato” • Termine del procedimento: di norma tre giorni (il primo giorno utile, nel caso di difficoltà organizzative degli incontri fra i diversi soggetti)
4	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo/i da parte del/la docente. • Annotazione sul registro elettronico nella sezione REGISTRO DEL DOCENTE (visibile ai genitori dell'alunno/a sanzionato/a). • Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni (<u>senza compromettere la quota minima di presenze annuali richiesta per il superamento dell'anno scolastico</u>). 	<p style="text-align: center;">Consiglio di classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contestazione degli addebiti da parte del/la docente e possibilità dell'allievo/a di giustificarsi con il Consiglio di classe, anche con la presenza dei propri genitori (convocati sia a mezzo posta elettronica che con altri mezzi, compreso il fonogramma) • Specificazione – sia nelle annotazioni sul registro, sia nel dispositivo della sanzione – del richiamo e delle eventuali giustificazioni dell'allievo/a • Inserimento nel fascicolo personale dell'allievo/a, in busta chiusa con indicazione all'esterno “Riservato” • Termine del procedimento: di norma una settimana (purché vi sia riscontro dell'avvenuta comunicazione ai genitori dell'allievo/a della convocazione del Consiglio di classe) <p><u>L'eventuale trasferimento dell'allievo/a in altra scuola non pone termine all'iter del procedimento disciplinare (**)</u></p>

5	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo/i da parte del/la docente. • Annotazione sul registro elettronico nella sezione REGISTRO DEL DOCENTE (visibile ai genitori dell'alunno/a sanzionato/a). • Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (<u>senza compromettere la quota minima di presenze annuali richiesta per il superamento dell'anno scolastico</u>). 	<p style="text-align: center;">Consiglio d'Istituto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contestazione degli addebiti: come al n.4 • Eventuale partecipazione dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria al Consiglio d'istituto, per programmare un percorso di recupero educativo finalizzato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. • Specificazione – sia nelle annotazioni sul registro, sia nel dispositivo della sanzione – del richiamo e delle eventuali giustificazioni dell'allievo/a • Inserimento nel fascicolo personale dell'allievo/a, come al n. 4 <p>• Termine del procedimento: come al n.4</p> <p><u>L'eventuale trasferimento dell'allievo/a in altra scuola non pone termine all'iter del procedimento disciplinare (**)</u></p>
6	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo/i da parte del/la docente. • Annotazione sul registro elettronico nella sezione REGISTRO DEL DOCENTE (visibile ai genitori dell'alunno/a sanzionato/a) . • Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 	<p style="text-align: center;">Consiglio d'Istituto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contestazione degli addebiti: come al n.4 • Partecipazione al Consiglio d'istituto dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria per esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento tempestivo e responsabile dell'allievo/a nella comunità scolastica • Specificazione – sia nelle annotazioni sul registro, sia nel dispositivo della sanzione – del richiamo e delle eventuali giustificazioni dell'allievo/a • Inserimento nel fascicolo personale dell'allievo/a, come al n. 4 <p>• Termine del procedimento: come al n. 4</p> <p><u>L'eventuale trasferimento dell'allievo/a in altra scuola non pone termine all'iter del procedimento disciplinare (**)</u></p>

7	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo/i da parte del/la docente. • • Annotazione sul registro elettronico nella sezione REGISTRO DEL DOCENTE (visibile ai genitori dell'alunno/a sanzionato/a). • Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale (oppure con la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi). 	Consiglio d'Istituto	<input type="checkbox"/> Come al n. 6
<p>(**) Art.4 comma 10, D.P.R. 249/1998: <i>"Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola".</i></p>			

QUADRO 3

AZIONI EDUCATIVE

Le azioni educative qui di seguito elencate **possono configurarsi esse stesse come sanzioni** (e in tal caso, nel dispositivo sanzionatorio, si potrà o meno fare menzione della sanzione che l'azione educativa viene a sostituire) **oppure possono integrare le sanzioni** (e in tal caso non sostituiscono una sanzione, bensì l'affiancano).

- **Riflessione e rielaborazione critica** relative ai comportamenti sanzionati (per scritto e/o con altre modalità espressive).
- **Svolgimento di mansioni “riparatorie del danno” o utili alla vita scolastica** (segreteria / pulizia / piccola manutenzione / riordino (librerie, laboratori) / supporto ai/le compagni/e).
- **Esperienze formative** (colloqui o lezioni con docenti o esperti esterni) su tematiche di rilevanza sociale o culturale.
- **Rapporto della scuola con l'allievo/a e con i suoi genitori**, durante il periodo di allontanamento dalla comunità scolastica, per preparare il rientro dell'allievo/a nella comunità stessa (riguardo sia alla prosecuzione dello studio e allo svolgimento di compiti, sia al mantenimento/ristabilimento delle relazioni interpersonali con i/le compagni/e).
- **Per le sanzioni di grado 5**, la scuola promuove – in coordinamento con i genitori dell'allievo/a e, se necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un **percorso di recupero educativo** finalizzato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

QUADRO 4

CRITERI VINCOLANTI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. **Per le sanzioni di qualunque grado** occorre che sia stata verificata la **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la **responsabilità personale dell'allievo/a**.
Pertanto, il dispositivo di ogni sanzione deve **specificare in maniera chiara le motivazioni** della sanzione stessa e tale rigore motivazionale è tanto più necessario quanto più la sanzione è grave.
In particolare, **per le sanzioni dei gradi 6 e 7** occorre esplicitare i **motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento tempestivo e responsabile dell'allievo/a nella comunità scolastica**.

2. **Le sanzioni dei gradi 5, 6 e 7:**
 - possono essere irrogate **soltanto per comportamenti di particolare gravità o tali da determinare apprensione a livello sociale;**
 - **per i gradi 6 e 7** occorre **anche l'aggravante della recidiva;**
 - **la durata dell'allontanamento** deve essere **adeguata alla gravità dei comportamenti** oppure **al permanere di una situazione di pericolo;**
 - **nei casi in cui si configurino ipotesi di reato**, le sanzioni possono essere irrogate **anche indipendentemente dall'azione della magistratura**, purché si riferiscano a **fatti che risultino verosimilmente e ragionevolmente accaduti**.

QUADRO 5

CONFLITTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL DPR 21 NOVEMBRE 2007, N. 235 ("Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)

- **L'Organo di garanzia** decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui **conflitti di cui in epigrafe**.
- Per tale materia le **decisioni** vengono prese **a maggioranza, previa audizione delle parti interessate, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta**.
- È fatto salvo in ogni caso il diritto di ricorso all'**Organo di garanzia regionale** così come previsto dalle norme citate in epigrafe.